

# ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

Indirizzo segretariato: ACT / Via delle Aie 17, 6900 Lugano

---

## Segretariato:

☎ 091 972 43 41  
e-mail [ass.comuniTI@bluewin.ch](mailto:ass.comuniTI@bluewin.ch)  
web [www.comuniticinesi.ch](http://www.comuniticinesi.ch)

Spettabile  
Servizi del Gran Consiglio  
Commissione per la pianificazione  
del territorio  
6501 Bellinzona  
Att.ne. Signor Eros Crotta

Lugano, 28 agosto 2018

## **Oggetto: iniziativa popolare del 1° ottobre 2014 presentata dalle Associazioni Cittadini per il territorio, Unione Contadini Ticinesi e Agrifutura "Spazi verdi per i nostri figli"**

Con la presente siamo a prendere posizione circa l'iniziativa popolare in oggetto e a portare all'attenzione della Commissione della pianificazione del territorio alcune considerazioni di vario genere in proposito.

### **1. Premessa**

Con decreto dell'8 gennaio 2015 la Cancelleria dello Stato ha dichiarato riuscita l'iniziativa sopra citata – con 14'064 firme attestate – presentata il 1° ottobre 2014 dalle Associazioni Cittadini per il territorio, Unione Contadini Ticinesi e Agrifutura e pubblicata sul FU 82 del 14 ottobre 2014 (pag. 8710).

### **2. Richieste dell'iniziativa**

L'iniziativa chiede una modifica della Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst, RL 7.1.1.1), segnatamente l'introduzione del seguente articolo nel titolo V (Paesaggio):

#### ***art. 95bis***

*<sup>1</sup>Gli spazi verdi di fondovalle non edificabili e non edificati in larga misura sono paesaggi d'importanza cantonale e vanno tutelati come zona agricola o forestale, zona di protezione, zona degli spazi liberi o zona per il tempo libero.*

*<sup>2</sup>Negli spazi liberi di fondovalle non edificati in larga misura, in particolare in presenza di terreni non ancora urbanizzati, la zona edificabile va ridotta.*

*<sup>3</sup>Il Cantone identifica e tutela gli spazi verdi non edificabili o non edificati in larga misura del fondovalle della Riviera, del Piano di Magadino, del Piano del Vedeggio e del piano del Laveggio e del Gaggiolo con lo strumento del Piano di utilizzazione cantonale.*

#### ***Norme transitorie:***

*<sup>1</sup>Il Dipartimento elabora il Piano di utilizzazione cantonale, di cui all'art. 95bis cpv. 3 entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente modifica di legge e il Gran Consiglio lo approva entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente modifica di legge.*

### **3. Le argomentazioni dei promotori**

L'obiettivo di questa iniziativa è la tutela degli spazi verdi di pianura per le generazioni future. Subordinatamente si cerca di favorire uno sviluppo urbano di tipo centripeto, che non intacchi ulteriormente preziose porzioni di fondovalle. Secondo gli iniziativaisti oggi come oggi nel nostro Cantone

si consuma del terreno non edificato a grande velocità, rimanendo però con una percentuale di sfruttamento molto bassa rispetto alle reali possibilità edificatorie, con conseguente dispersione di zone edificabili.

#### **4. La posizione di ACT**

L'obiettivo dell'iniziativa non si discosta molto da quanto già messo in opera dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento del territorio per adattare il piano direttore ai nuovi disposti della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT). In questo senso potrebbe dunque sussistere una condivisione di principio con la proposta dell'iniziativa.

Se vi sono delle divergenze, queste riguarderebbero piuttosto la formulazione della norma redatta dagli iniziativaisti. In particolare, risulterebbe problematica l'identificazione ex lege degli spazi verdi di fondovalle non edificabili e non edificati in larga misura quali paesaggi d'importanza cantonale (cfr. art. 95bis cpv. 1). Per definizione sono paesaggi d'importanza cantonale quelli da tutelare per la presenza di contenuti e valori importanti (cfr. art. 105 cpv. 1 Lst), quali i paesaggi di particolare qualità per l'armonia della loro composizione, di rilevanza storica o simbolica o di particolare rilevanza naturalistica, laddove l'importanza cantonale di un paesaggio è data dalla combinazione di valore, rappresentatività, dimensione ed unicità (cfr. art. 101 cpv. 1 e 3 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst, RL 7.1.1.1.1).

Si tratta, evidentemente, di peculiarità e requisiti che non sono presenti in tutti gli spazi verdi di fondovalle non edificabili e non edificati. Di conseguenza il principio espresso al cpv. 1 dell'art. 95bis finisce per svilire uno strumento operativo di protezione del paesaggio molto importante, minandone anche l'applicabilità pratica.

#### **Principio condiviso**

L'Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT) di principio condivide gli intenti e gli obiettivi dell'iniziativa che peraltro pure i cittadini svizzeri, in sede di votazione popolare nel 2012, hanno approvato l'introduzione del principio centripeto nella pianificazione del territorio. Tale principio è poi stato ancorato nella legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) entrata in vigore il 1° maggio 2014 in Canton Ticino.

#### **Un doppione**

L'introduzione delle modifiche legislative proposte dall'iniziativa creerebbe tuttavia un doppione con le modifiche del piano direttore in applicazione ai disposti della LPT. In particolar modo per quanto riguarda gli spazi non ancora edificati in larga misura (art. 95bis cpv. 2 dell'iniziativa). Infatti l'iniziativa chiede che "negli spazi liberi di fondovalle non edificati in larga misura, in particolare in presenza di terreni non ancora urbanizzati, la zona edificabile va ridotta". In sintesi ciò che perseguono le modifiche del piano direttore poste in consultazione dal Consiglio di Stato nel 2017.

#### **Manca l'oggetto**

Troviamo altresì importante sottolineare come nel nostro Cantone non tutti i fondovalle possono essere considerati paesaggi d'importanza cantonale. Anzi, giuridicamente la nozione di "paesaggio d'importanza cantonale" può essere utilizzata unicamente a determinate condizioni, in quanto tale riconoscimento presuppone una tutela particolare da parte dell'ente pianificante. Stralciando tale nozione dalle norme proposte dall'iniziativa mal si comprende la necessità di tutelare un territorio che non ha particolarità o qualità cosiddette d'importanza cantonale.

#### **Gli strumenti ci sono già**

Già oggi la scheda R7 "svago di prossimità" pone le basi legali per la tutela del paesaggio agricolo e forestale dei fondovalle interessati dall'iniziativa. Pertanto, se venisse accettata, l'iniziativa sarebbe un

doppione non solo nel perseguimento del principio centripeto (con la riduzione della zona edificabile), ma anche per la tutela del paesaggio agricolo e forestale e in definitiva di svago dei fondovalle ticinesi.

### **Disparità di trattamento tra i Comuni ticinesi**

Tuttavia, a preoccupare maggiormente ACT è la disparità di trattamento che verrebbe a crearsi qualora l'iniziativa venisse accettata. Il perseguimento di una politica pianificatoria centripeta è un principio ormai ampiamente condiviso che Confederazione, Cantoni e Comuni saranno, prima o poi, chiamati ad attuare concretamente. In Canton Ticino il principio verrebbe applicato con le modifiche del piano direttore in applicazione ai disposti della LPT, per cui il Consiglio di Stato ha promosso una consultazione nel 2017. Come ACT avevamo già preso, a suo tempo, posizione sul tema. Come ben evidenziato dalla documentazione posta in consultazione nel 2017, l'ente (pianificante) preposto all'applicazione del principio centripeto è il Comune. In particolar modo nella riduzione della zona edificabile (terreni non edificati e non urbanizzati) i Comuni saranno chiamati a compensare finanziariamente i dezonamenti. Se però l'iniziativa venisse accettata, nei fondovalle citati all'art. 95bis cpv. 3, non sarebbero i Comuni ad accollarsi gli oneri finanziari, ma bensì il Cantone, diventando ente pianificante con l'introduzione dei piani di utilizzazione cantonale.

### **Oltre l'inganno anche la beffa**

Concretamente, qualora le modifiche proposte dall'iniziativa entrassero in vigore, vi saranno cittadini di Comuni che, oltre ad accollarsi i costi per la riduzione della zona edificabile (tramite dezonamenti) sul proprio territorio giurisdizionale in applicazione ai disposti della LPT, saranno pure chiamati a partecipare ai costi che il Cantone dovrà sopportare per la riduzione della zona edificabile nei fondovalle secondo la LST (art. 95bis dell'iniziativa). In questo caso i Comuni dei fondovalle sarebbero maggiormente privilegiati, nonostante che la pianificazione del proprio territorio sia stata scelta in maniera autonoma dagli stessi Comuni.

Per l'Associazione dei Comuni Ticinesi

Il Presidente  
Avv. Felice Dafond

Il Segretario  
Dr. sc. ec. Tobio Gianella